



COMUNE DI RIOLA SARDO

Provincia di Oristano

09070 Riola Sardo - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783410219

www.comune.riolasardo.or.it

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 254 DEL 21/07/2026 REG.GEN N.52 DEL 21/07/2026

OGGETTO:

Servizio di elaborazione Piano Economico Finanziario TARI 2026-2029 MTR-3 Arera con supporto adempimenti ARERA, relazione di accompagnamento PEF 2026 -2029 e supporto al ruolo di Ente territorialmente competente per l'anno 2026. Affidamento art. 50 comma 1 lettera b) D.lgs. 36/2023 – Ditta SUSA Servizi Tributarî S.r.l. – CIG: BC7AEA1EF7

L'anno duemilaventisei del mese di luglio del giorno ventuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il disposto degli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto il regolamento di contabilità vigente.

Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 09.01.2026 con il quale l'Istruttore Direttivo Ing. Alessandro Pisu viene nominato Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi della normativa vigente in materia fino al 31.12.2026;

Dato atto che col medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che a procedere alla esecuzione di spese con la modalità prevista nella disciplina normativa contrattuale;

Visto il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Riola Sardo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 22 del 12.04.2021;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 02 del 25.02.2026 di Approvazione del DUP triennio 2026/2028, e n.03 del 25.02.2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e suoi allegati;

Visto l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali come stabilito dalla Parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. (Tuel) come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126; Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile;

CONSIDERATO CHE:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528

«Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**);
- con la Delibera 389 del 03/08/2023, l'Autorità Arera reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";
- con la Delibera 397 del 05/08/2025, l'Autorità Arera reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della Delibera 397/2025, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

RILEVATO che nell'art. 7 della Delibera 397/2025 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone annualmente il piano economico finanziario, redige la relazione di accompagnamento al PEF, compila la dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e trasmette gli atti all'Ente Territorialmente Competente e con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima

del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;

- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica i dati dei PEF ricevuti dai gestori, assembla i PEF ricevuti, definisce i parametri /coefficienti di sua competenza, redige il paragrafo 4 della relazione di accompagnamento, se necessario, redige l'istanza per il superamento del limite di crescita annuale, procede alla validazione del PEF definitivo entro termini utili per consentire le successive deliberazioni per l'approvazione delle articolazioni tariffarie, lo trasmette ad ARERA entro 30 gg dalla validazione e pone in atto i meccanismi di garanzia di cui all'art. 7 in caso di inerzia del gestore;
- Arera: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

PRESO ATTO che il Comune identificato nell'ufficio tributi è soggetto gestore affidatario del servizio integrato di gestione dei RU in quanto gestisce in economia;

ATTESO che l'art. 1.1 dell'MTR definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;

EVIDENZIATO che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

ATTESO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

PRESO ATTO che, alla luce della Delibera ARERA 397/2025, l'Ente Territorialmente Competente va residualmente individuato in ogni altro ente dell'Ambito, quali i Comuni medesimi;

VERIFICATO che il Comune è chiamato ad assumere il duplice ruolo di gestore del servizio rifiuti per la parte di tariffazione e gestione utenti svolta in economia dall'ufficio tributi, nonché di Ente Territorialmente Competente per la raccolta e la verifica dei dati e per la validazione del PEF definitivo da trasmettere ad ARERA;

CONSIDERATO che, ai sensi della Delibera Arera 397/2025, la procedura per l'aggiornamento biennale per gli anni 2028 e 2029, del piano economico finanziario di cui ai commi 7.1 e 7.2 verrà predisposta, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento;

ATTESO CHE

- la redazione del Piano Finanziario e tariffario, secondo i criteri stabiliti dalla delibera ARERA 397/2025, comporta l'attivazione di procedure tecniche ed operative complesse, soprattutto con riferimento al nuovo ruolo e agli adempimenti svolti dell'Ente Territorialmente Competente, per i quali è necessario una conoscenza altamente specializzata ed aggiornata alle nuove disposizioni;
- stante la carenza di personale e la complessità delle operazioni da attuare, per l'espletamento delle procedure di cui sopra, si ritiene opportuno avvalersi di un soggetto esterno dotato delle competenze tecniche ed operative necessarie;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lettera B) del D.lgs n. 36/2023, che prevede che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €. 140.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta;

RICHIAMATO altresì l'art. 192 del D.lgs n. 267/2000 sulla determinazione a contrarre, in base al quale:

- l'oggetto consiste nella redazione del PEF 2026-2029 (annualità 2026) secondo le nuove modalità di calcolo introdotte dalla delibera ARERA n. 397/2025, affiancare L'Ente Territorialmente Competente nella redazione e nell'invio degli atti all'Autorità;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2006;

VISTA l'offerta economica ricevuta in data 17/07/2026 di cui al prot. n. 5032, relativa al servizio di elaborazione Piano economico Finanziario TARI (PEF) 2026/2029, con supporto agli adempimenti ARERA, redazione relazione di accompagnamento, supporto alla compilazione della dichiarazione di veridicità, supporto al ruolo di Ente Territorialmente Competente su descritto per l'anno 2026, ammontante ad € 1.586,00 (I.V.A. inclusa), da parte della Ditta Susa Servizi Tributarî S.r.l., P.IVA. 02510070903, con sede in Olbia;

CONSIDERATO che il servizio proposto si svolgerà per l'anno 2026 per un costo pari a € 1.586,00 (IVA inclusa);

PRESO ATTO che, con la presente, si avvia e si conclude, affidando direttamente, la procedura di aggiudicazione del contratto di assistenza in esame;

RITENUTO pertanto assumere, ai sensi dell'art. 183 comma 6 del T.U.O.E.L., impegno di spesa sul corrente bilancio di previsione imputando l'importo complessivo di € 1.586,00 I.v.a. inclusa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii sul seguente capitolo 10950302;

ACQUISITO il CIG: B89B7E35A4;

ACCERTATA la regolarità contributiva mediante consultazione del DURC online prot. INPS 51209492 in corso di validità sino al 16.10.2026;

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il Decreto Legislativo 267/2000 Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente vigente;
- la L. 136/10 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

RITENUTO OPPORTUNO dover procedere in merito.

DETERMINA

1. **di affidare**, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Susa Servizi Tributarî S.r.l. con sede in Olbia (SS) P.Iva 02510070903 il servizio di elaborazione Piano economico Finanziario TARI (PEF) 2026-2029, con supporto agli adempimenti ARERA, redazione relazione di accompagnamento, supporto alla compilazione della dichiarazione di veridicità, supporto al ruolo di Ente Territorialmente Competente su descritto per l'anno 2026 entro i termini di legge stabiliti;
2. **di assumere**, ai sensi dell'art. 183 comma 6 del T.U.O.E.L., impegno di spesa sul corrente bilancio di previsione imputando l'importo complessivo di € 1.586,00 I.v.a. inclusa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii sul seguente capitolo 10950302;
3. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 629 della legge 190/2014, l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) della fattura sarà versata dall'ente direttamente all'erario;

4. **di emettere** mandato di pagamento con accredito sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, comunicato dalla ditta;
5. **di dare atto** che per la procedura in argomento è stato acquisito il **CIG: B89B7E35A4**;
6. **di dare atto** che a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è ing. Alessandro Pisu ;
7. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di trasmettere ai sensi dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs. n° 267/2000, la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli atti di competenza.

IL REDATTORE DELLA PROPOSTA
SODDU ANNA

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
Ing. Alessandro Pisu